

19454/12



CONTROTESTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Comunicato

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 9149/2008

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 12272/2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 19454

Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI

- Presidente - Rep. 2354

Dott. SALVATORE SALVAGO

- Consigliere - Ud. 25/09/2012

Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA

- Consigliere - PU

Dott. CARLO DE CHIARA

- Consigliere -

Dott. MARIA ACIERNO

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 9149-2008 proposto da:

C M

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 6,
presso l'avvocato LEPORE GAETANO, che la rappresenta e
difende, giusta procura a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

2012

contro

1351

Z B

);

- **intimato** -

sul ricorso 12272-2008 proposto da:

Z B

, elettivamente

domiciliato in ROMA, Via ULPIANO 29, presso l'avvocato
BAFFIONI VENTURI ARMANDO, che lo rappresenta e
difende, giusta procura a margine del controricorso e
ricorso incidentale;

-controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

C M

- intimata -

avverso la sentenza n. 3686/2007 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 18/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/09/2012 dal Consigliere Dott. MARIA
ACIERNO;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato MARIA CLAUDIA
LEPORE, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del
ricorso principale e rigetto dell'incidentale;

udito, per il controricorrente e ricorrente
incidentale, l'Avvocato BAFFIONI VENTURI ARMANDO che
ha chiesto il rigetto del ricorso principale e
accoglimento dell'incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso
principale, rigetto dell'incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di sentenza irrevocabile di separazione giudiziale dal proprio coniuge, B Z , C M chiedeva lo scioglimento della comunione legale tra coniugi che aveva ad oggetto un bene immobile e la somma in titoli mobiliari pari a L. 648.462.694. Il Tribunale di Roma accertava la comproprietà dell'immobile e dei beni mobili che lo arredavano, disponendo la vendita all'incanto dell'appartamento e l'assegnazione dei mobili ai conviventi mediante estrazione a sorte. Veniva accertata la comunione anche sull'importo relativo ai titoli mobiliari, con condanna dello B Z alla restituzione della metà. Impugnata la sentenza di primo grado dallo B Z , la Corte d'appello, per quello che ancora interessa, ha così statuito :

- ha respinto la domanda di accertamento della proprietà esclusiva dell'immobile in capo all'appellante, non risultando osservate le prescrizioni stabilite nell'art. 179 secondo comma cod. civ., ovvero la partecipazione dell'altro coniuge all'atto; la dichiarazione che il bene era stato acquistato con il prezzo del trasferimento di beni personali e l'espressa dichiarazione dell'esclusione di esso dalla comunione legale (con dichiarazione bilaterale);

- ha respinto la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione delle somme prelevate esclusivamente dal patrimonio personale dell'appellante, investite nell'acquisto dell'immobile, ritenendo che ai sensi dell'art. 192, terzo comma cod. civ., possano essere restituiti soltanto gli importi impiegati in spese ed investimenti del patrimonio comune già costituito, ma non il danaro personale impiegato per l'acquisto di beni che concorrono a formare la comunione, trovando, in tale ipotesi, applicazione l'art. 194 comma primo cod. civ., secondo il quale all'atto dello scioglimento, l'attivo e il passivo devono essere ripartiti in quote uguali indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi. L'art. 192, terzo comma, non consente, secondo la Corte d'Appello, la ripetizione del valore degli immobili provenienti dal patrimonio personale e conferiti in comunione, perché con il conferimento, essi restano integralmente soggetti alla disciplina della comunione legale e al principio sancito dall'art. 194, primo comma, cod. civ. Nella specie, peraltro, ha aggiunto la Corte, non è stato provato che il danaro proveniente dal trasferimento dell'immobile di proprietà esclusiva
B Z sia stato immediatamente reimpiegato nell'acquisto dell'immobile caduto in comunione legale, in quanto tale

denaro prima è stato immesso nel conto corrente bancario dell'appellante e poi utilizzato per il predetto acquisto;

- ha accolto la domanda relativa alla proprietà esclusiva dei titoli mobiliari in capo all'appellante, in quanto acquistati esclusivamente con somme di proprietà personale dello **B Z** ricavate dalla vendita dell'immobile di proprietà esclusiva del medesimo. Secondo la Corte tale accertata circostanza, unita all'alto reddito dell'appellante, ha determinato il superamento della presunzione semplice di appartenenza dei titoli ad entrambi i coniugi (art. 179, primo comma, lettera f), superabile anche mediante prova indiziaria;
- ha respinto la domanda relativa alla ripartizione dei beni mobili della casa coniugale, non essendo stata provata né l'esistenza di beni ulteriori, né l'appartenenza esclusiva all'appellante di alcuni di essi;
- ha respinto la domanda sull'errata quantificazione del canone di mercato.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso **CM**

affidandosi a due motivi, nonché controricorso e ricorso incidentale **B Z** affidato a tre motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi, principale ed incidentale, devono essere riuniti.

Con il primo motivo del ricorso principale viene censurata la violazione degli art. 177, 179 e 195 cod.civ. con riferimento all'esclusione dalla comunione dei valori corrispondenti ai titoli mobiliari acquistati dallo **B Z** .

Al riguardo, viene dedotto che la Corte d'Appello non ha correttamente applicato l'art. 179, primo comma, lettera f), avendo ritenuto di escludere dalla comunione i titoli in questione, pur mancando, nell'atto di trasferimento, la dichiarazione dell'avvenuto acquisto con il prezzo del trasferimento di beni personali. Ha inoltre ritenuto erroneamente applicabile l'art. 195 cod. civ., secondo il quale il superamento della presunzione semplice dell'appartenenza alla comunione legale dei beni mobili può essere ottenuta anche mediante prova indiziaria, trattandosi di una norma regolante il diritto di prelevamento di beni mobili in sede di divisione e non le modalità di acquisto di beni nella vigenza della comunione legale.

Con il secondo motivo viene censurata la contraddittorietà della motivazione in ordine al medesimo capo della sentenza impugnata. La Corte d'appello ha fondato la propria soluzione sul rilievo che le somme impiegate per l'acquisto dei titoli esclusi dalla comunione fossero il ricavato della vendita di un immobile avvenuta nel 1994,

ma alcuni acquisti di titoli risalgono ad un anno prima, con conseguente incongruità della motivazione. In secondo luogo, si contesta che la Corte d'Appello abbia posto a carico della ricorrente l'onere di provare di aver partecipato con denaro proprio all'acquisto dei titoli, mentre sarebbe stato onere dello **B Z** dimostrare il contrario.

I due motivi di ricorso sono infondati, ma la motivazione della sentenza di secondo grado, sul punto, deve essere emendata. L'art. 179, primo comma, lettera f), secondo il quale gli acquisti effettuati con il prezzo del trasferimento dei beni personali conservano tale qualità purché ciò sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto, ha ad oggetto i beni diversi da quelli immobili e mobili registrati. Per questi ultimi, il secondo comma dell'art. 179 cod. civ. richiede non soltanto la partecipazione dell'altro coniuge all'atto traslativo, ma anche il concorde riconoscimento della natura personale del bene e l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione della comunione tassativamente indicate nell'art. 179, primo comma c), d) ed f) (Cass. S.U. 22755 del 2009). Risulta d'immediata evidenza che il legislatore ha tenuto conto, nel dettare la disciplina degli acquisti di beni mobili ed immobili, anche della radicale diversità del regime di circolazione di tali beni, escludendo per i

beni mobili la condizione della partecipazione dell'altro coniuge all'acquisto, invece necessaria anche se non sufficiente per quelli immobiliari. La circolazione dei beni mobili è, infatti, tendenzialmente deformalizzata, e la necessità dell'atto scritto, anche quando prevista (come per alcuni contratti stipulati con i consumatori) dalla legge, risulta finalizzata a garantire l'osservanza del principio di buona fede da parte del contraente più forte e non ad identificare il titolare del bene o del diritto trasferito, operando, in assenza di deroghe, il principio sancito dall'art. 1153 cod. civ.

L'equilibrio tra le contrapposte esigenze costituzionali di tutela solidaristica proprie della comunione legale e di tutela della libertà d'iniziativa economica proprie della circolazione dei beni, è stato raggiunto, sul piano normativo, grazie alla netta differenza di regime giuridico posta dall'art. 179 cod. civ. tra i beni immobili e beni mobili. La medesima esigenza di operare un corretto bilanciamento tra gli interessi in conflitto è alla base dell'interpretazione, di carattere restrittivo, costantemente fornita dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessità della espressa dichiarazione richiesta dall'art. 179, primo comma, lettera f) nell'atto di acquisto, da escludersi quando non vi sia incertezza sulla natura personale del bene (compreso il denaro)

impiegato ai fini dell'acquisto (Cass. n. 1556 del 1993; n. 7437 del 1994; 24061 del 2008; 10855 del 2010). La Corte, pur riconoscendo la natura non facoltativa della dichiarazione, ne afferma il carattere ricognitivo e non dispositivo (Cass. 24061 del 2008), individuandone la necessità solo quando sia effettivamente incerta la provenienza dal trasferimento di beni personali della provvista necessaria per l'atto traslativo. Pertanto, pur condividendo il rilievo della parte ricorrente in ordine all'inapplicabilità dell'art. 195 cod. civ., che riguarda le condizioni per l'esercizio del diritto al prelevamento di beni mobili in sede di divisione, da parte di ciascuno dei coniugi, deve essere condivisa la conclusione della Corte d'Appello relativa alla certa provenienza da beni personali dello **B Z** della provvista impiegata per l'acquisto dei titoli, trattandosi di circostanza mai posta in dubbio dalla parte ricorrente. Quest'ultima, infatti, si è limitata a contestare che l'acquisto dei valori mobiliari fosse stato integralmente effettuato con il denaro ricavato dalla vendita immobiliare effettuata nel 1994, deducendo che una parte dei titoli erano stati acquistati anteriormente, ma non ha mai contestato che la provvista destinata a tali acquisti fosse tratta dal conto corrente personale dello **B Z** .

Nel primo motivo del ricorso incidentale viene dedotta la violazione dell'art. 192, terzo comma, cod. civ. con riferimento alla reiezione della domanda avente ad oggetto la restituzione delle somme impiegate per l'acquisto dell'immobile caduto in comunione. Secondo il controricorrente, ai sensi della norma citata, l'acquisto effettuato esclusivamente con provvista derivante dal trasferimento di un bene personale, determina il sorgere di un suo diritto di credito, pari all'importo impiegato per tale acquisto, residuando alla comunione l'eventuale incremento di valore derivante dalla successiva vendita dovuta all'intervenuto scioglimento della comunione.

Nel secondo e terzo motivo viene censurato il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 177, primo comma cod. civ. in ordine all'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale il diritto alla ripetizione delle somme impiegate per l'acquisto dell'immobile caduto in comunione, deve escludersi anche perché il ricorrente non ha provato che il denaro proveniente dalla vendita di un suo bene personale sia stato immediatamente impiegato per l'acquisto dell'immobile sopra detto. Al riguardo il ricorrente ha opposto che il denaro "personalissimo", perché proveniente dall'alienazione di beni personali, rimane tale anche se depositato nel proprio conto corrente, ai sensi dell'art.

179, primo comma, lettera a) cod. civ., ai fini dell'accertamento dell'esistenza o dell'inesistenza del diritto alla restituzione ai sensi dell'art. 192, terzo comma, cod. civ. La sentenza impugnata risulta di conseguenza contraddittoriamente motivata nella misura in cui da un lato riconosce la titolarità esclusiva dei diritti derivanti dai titoli mobiliari perché provenienti da provvista personale del ricorrente e dall'altro esclude il diritto alla restituzione del controvalore dell'acquisto dell'immobile caduto in comunione, nonostante l'identica provenienza del denaro.

I tre motivi di ricorso incidentale, da esaminarsi congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, sono infondati. Con statuizione passata in giudicato, l'immobile acquistato dopo il matrimonio con proventi derivanti dal pregresso trasferimento di beni personali del ricorrente, è stato definitivamente ricondotto nella comunione legale. Ne consegue, nel giudizio di divisione, in caso di vendita all'incanto, la suddivisione del corrispettivo della vendita giudiziaria in parti uguali ai due coniugi, al pari di qualsiasi immobile in comproprietà paritaria. Secondo la prospettazione del ricorso incidentale, la riconduzione del bene nel regime della comunione legale, per inidoneità dell'atto di acquisto a qualificarlo come bene personale di uno dei due coniugi,

non esclude il diritto alla ripetizione del corrispettivo versato con provvista "personale" di uno solo di essi, dal momento che l'acquisto integra "un investimento del patrimonio comune", con conseguente diritto al rimborso ai sensi dell'art. 192 terzo comma cod. proc. civ. Si determina, alla luce di tale impostazione, una scissione nel regime giuridico dei beni caduti in comunione, a seconda che siano stati acquistati con proventi di beni personali o comunque con denaro personale di uno dei coniugi od invece acquistati con provvista priva di tale qualificazione o della quale non è agevole l'accertamento della provenienza. In questo modo si crea illegittimamente una categoria di beni, non prevista dagli artt. 177, 178 e 179, che altera ~~illegittimamente~~ il catalogo tassativamente contenuto nell'art. 179 cod. civ. dei beni personali, ovvero delle uniche tipologie di beni escluse dalla comunione. L'art. 192 cod. civ. si colloca all'interno del sistema normativo relativo allo scioglimento della comunione e stabilisce ai commi terzo, quarto e quinto le condizioni per il riconoscimento del diritto a rimborsi o restituzioni in casi specifici. In particolare il terzo comma prevede che ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale per spese ed investimenti del patrimonio comune. Tale previsione non altera il principio della ripartizione

in parti uguali dell'attivo (e del passivo) relativo ai beni facenti parti ex lege della comunione legale, ma si limita a stabilire che se il patrimonio comune - ovvero il complesso dei beni mobili ed immobili caduti in comunione legale - successivamente alla costituzione, mediante il conferimento dei singoli beni o cespiti, sia soggetto a spese conservative o subisca incrementi realizzati con provvista "personale" di uno dei coniugi, sorge un diritto alla restituzione a carico del patrimonio comune. Pertanto, secondo l'orientamento che si è affermato nella giurisprudenza di legittimità "l'art. 192, terzo comma, cod. civ. attribuisce a ciascuno dei coniugi il diritto alla restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune, ma non quello alla ripetizione del valore degli immobili provenienti dal patrimonio personale di uno dei coniugi e conferiti alla comunione, atteso che, per effetto della trasformazione dei beni personali in beni comuni, detti beni restano immediatamente soggetti alla disciplina della comunione legale, e quindi al principio inderogabile di cui all'art. 194, primo comma, cod. civ., il quale impone che, in sede di divisione, l'attivo e il passivo siano ripartiti in parti uguali, indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi agli esborsi necessari per l'acquisto

dei beni caduti in comunione". (Cass. 2354 del 2005; 10896 del 2005). Il denaro personale o i proventi dell'attività separata non possono essere restituiti se impiegati nell'acquisto di un bene caduto in comunione legale ai sensi dell'art. 177, primo comma, lettera a) cod. civ. Il diritto alla restituzione sorge invece, se i beni già facenti parte della comunione legale e, conseguentemente, del "patrimonio comune" (come indicato nell'art. 192, terzo comma cod. civ.) siano oggetto di spese o investimenti anche finalizzati all'incremento del loro valore in epoca successiva all'acquisto, mediante lavori di ristrutturazione o miglioramenti. L'intangibilità del diritto alla ripartizione paritaria del valore dei beni caduti in comunione legale, trova conferma, infine, nell'opposto orientamento della giurisprudenza di legittimità relativo alla diversa ipotesi dell'accantonamento del denaro, proveniente dall'alienazione di un bene personale, sotto forma di deposito bancario in conto corrente o deposito bancario di cui sia esclusivamente titolare il coniuge alienante. "Il diritto di credito relativo al capitale non può considerarsi modificazione del capitale stesso, né è d'altro canto configurabile come un acquisto nel senso indicato dall'art. 177, primo comma, lettera a), cod. civ., cioè come un'operazione finalizzata a determinare un

mutamento effettivo nell'assetto patrimoniale del depositante" (Cass.1197 del 2006). E' ciò che invece si verifica con il conferimento di un bene acquistato in costanza del matrimonio che cade nella comunione legale: l'operazione determina un mutamento dell'assetto patrimoniale del coniuge che non abbia provveduto neanche in parte alla provvista, conservando *eglio*, al momento dello scioglimento della comunione, il diritto alla ripartizione del valore di tale bene nella misura della metà. Deve, pertanto, condividersi il rilievo critico formulato dal ricorrente in ordine all'ininfluenza della circostanza relativa alla non immediatezza dell'impiego del denaro personale per l'acquisto immobiliare ai fini della esclusione della sua ripetibilità, ma la soluzione rimane immutata in quanto ciò che rileva è l'impiego immediato o differito della provvista proveniente dall'alienazione di beni facenti parte del patrimonio personale al fine dell'acquisto di un bene incontestabilmente appartenente alla comunione legale.

Al rigetto di entrambi i ricorsi consegue la compensazione delle spese di lite del presente giudizio, attesa la reciproca soccombenza delle parti.

P.Q.M.

La Corte,

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese di lite del presente giudizio.

Roma 25 settembre 2012

Il Presidente

(Dr.ssa Maria Gabriella Luccioli)

Maria Gabriella Luccioli

Il giudice est.

(Dr.ssa Maria Acierno)

Maria Acierno

Depositato in Cancelleria

9 NOV 2012

[Signature]
Bianchi

CASSAZIONE *net*